

PROPOSTA DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile

EMENDAMENTI CONSULTA NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE Fp CGIL

La protezione civile (PC), tutt'altro che una materia "tecnica" riservata agli "specialisti" e organizzata in strutture chiuse, trae origine da un pensiero primario basato su quattro principi: uno Stato presente che non si sottrae in alcun momento ai propri obblighi di PC nei confronti della comunità nazionale ed esalta la cooperazione e la leale collaborazione tra lo Stato centrale, le Regioni e gli Enti territoriali; il diritto-dovere all'autoprotezione; il superamento della centralità dei soli servizi di emergenza, soccorso e assistenza; il riconoscimento del ruolo primario dell'attività di previsione e prevenzione.

In questi ventitré anni succedutesi alla prima vera legge di PC – la 225/92 - e nei trentatré anni dalla nascita del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) nell'aprile 1982, pressoché quasi tutta la letteratura sulla PC è stata opera degli "emergenzialisti" da cui è scaturita una proliferazione di norme reattive ed è stata agita una PC che ha derogato dai quattro principi della filosofia primaria su esposta, in particolar modo dalle attività di previsione e prevenzione.

Tant'è che convenzionalmente è indicata con il termine 'protezione civile' l'attenzione politica verso il mondo delle 'emergenze' naturali e antropiche che svela e delimita, già nella sua definizione, il campo d'intervento che intende privilegiare.

Le asserzioni fondative che hanno ispirato la legge 225 erano e sono legate ai principi normativi della democrazia deliberativa. L'effettiva pratica politica, al contrario, si è rivelata distante dagli approcci che prevedevano uno spazio pubblico dove ciascun attore del composito servizio nazionale di PC (SNPC) che la 225 istituì, avrebbe dovuto dialogare con l'altro e operare in vista di una soluzione ottimale dei problemi, quest'ultima sempre ispirata alla tutela del bene comune. Principi del resto che

disciplinano o dovrebbero regolare un servizio pubblico.

Il SNPC è garantito dal professionale e generoso apporto di migliaia di lavoratori e lavoratrici impegnate quotidianamente – purtroppo anche in circostanze straordinarie determinate dai ricorrenti eventi disastrosi - a garantirne l'effettivo funzionamento e svolgimento. Un concorso di professionalità eterogenee che costituiscono il SNPC italiano divenuto una delle eccellenze italiane.

La proposta di legge – anche se viziata da una delega al governo in luogo di un più confacente disegno di legge dall'iter aperto e partecipato, come un servizio pubblico essenziale avrebbe richiesto - è certamente apprezzabile per lo sforzo di ricondurre ad unità un settore, quello della PC, che per troppi anni ha patito le più svariate forme di estemporaneità sotto l'unico comune denominatore di una gestione strumentale e monocratica, come la CGIL ha affermato durante il convegno "quale servizio di protezione civile" tenutosi a Roma il 16 gennaio 2015 presso il DPC e organizzato dalla Consulta Nazionale di Protezione Civile della Fp CGIL.

Gli emendamenti illustrati nel seguito, traggono stimolo dalla presente occorrenza, ma si originano in un ben più lontano passato e, soprattutto, trovano fondamento in anni di esperienza sul campo e di confronto con le istituzioni e le realtà territoriali più svariate.

L'intento di questo contributo, dunque, consiste nel riversare, in questo iter normativo, il patrimonio di esperienze ultradecennali dei lavoratori che a vario titolo partecipano al SNPC, nell'indicare le buone pratiche derivanti da anni di collaudo al fine di non ripetere gli stessi errori che l'esperienza ha insegnato a riconoscere e imporre di evitare.

I punti

- 1) Continuità economica e produttiva.
- 2) Equilibrio funzionale e non cessione di funzioni a terzi
- 3) Ruolo politico e gestione amministrativa.
- 4) Fase della ricostruzione.
- 5) Volontariato, permesso di esonero e Conferenza dei Cittadini Attivi
- 6) Protocollo normativo intersettoriale
- 7) Nuovo profilo professionale nazionale di PC
- 8) Nuovo linguaggio e chiara codificazione
- 9) Presidi di responsabilizzazione: i Livelli Essenziali Minimi di Servizio, la carta dei servizi di PC e la disciplina sanzionatoria
- 10) Programmazione Speditiva e Comitati Operativi di Programmazione Speditiva
- 11) Bacini Territoriali Ottimali di Protezione Civile e responsabile tecnico provinciale di PC
- 12) Dipendenza Funzionale.
- 13) Coinvolgimento del CNVVF e SSN.
- 14) Istituzione "servizio PC" presso i Ministeri.
- 15) Formazione continua in tutta la PA ed esercitazioni di PC
- 16) NUE112.
- 17) Cambi climatici e disastri naturali.
- 18) Commissione Grandi Rischi.
- 19) Tutela territoriale.
- 20) Decreti Presidenza Consiglio Ministri.
- 21) Contabilità Unica.
- 22) Segreto di Stato e decreti omnibus.
- 23) Monopolio e centri di competenza.
- 24) UE: contributo del SNPC.
- 25) Relazione annuale.
- 26) Riconoscimento ed erogazione di agevolazioni
- 27) Premio e Festa Nazionale "XI Legislatura"

*Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione*

1) Continuità economica e produttiva.

Emendamenti

Al comma 1, alla lettera a) le parole “*nelle aree colpite*,” sono sostituite con le parole: “*e di lavoro nelle aree colpite ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico. Con apposito provvedimento è ridefinito il concetto di struttura strategica*”.

Testo DDL 2607 comma 1

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

Testo proposto:

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita **e di lavoro nelle aree colpite ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico. Con apposito provvedimento è ridefinito il concetto di struttura strategica**”;

Al comma 1, alla lettera b) le parole “*dei beni degli insediamenti e dell’ambiente*” sono sostituite con le parole “*dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente e per garantire la continuità economica e produttiva,*”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto:

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente **e per garantire la continuità economica e produttiva**, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

motivazione

Il concetto e la politica della “continuità economica e produttiva” non solo sono una conquista di civiltà, ma anche una necessità.

Oggi l’aggressività del mercato non ammette né “tempi di fermo impianto” né danneggiamenti alla filiera produttiva con la pena di essere espulsi dal sistema. Oggi gli effetti e le applicazioni delle teorie liberiste (es. capitalismo di conquista), i vincoli alla spesa pubblica e i controlli preventivi di spesa imposti dalle nuove normative, unitamente alla limitatezza delle risorse disponibili nel post emergenza, obbligano a una maggior attenzione alla mitigazione del rischio e alla tutela delle attività economiche del territorio.

S'impone, dunque, una seria riflessione sul come “mettere in sicurezza” il sistema produttivo dai rischi, già nella fase “ex ante” l’evento calamitoso/catastrofale e sul come rilanciare l’occupazione nelle aree colpite dall’evento. Tale programmazione risulta assente dalle attività di PC. In altre parole, come l’esperienza del terremoto del 1976 in Friuli ha insegnato, le priorità del territorio sono quelle di riaprire le fabbriche, le scuole ed i trasporti prima di ogni altra cosa.

Il territorio dunque, anziché lasciarsi imporre un modello di ripresa e di sviluppo, com’è accaduto in Abruzzo, dovrebbe, attraverso un’opportuna “programmazione preventiva” di PC, poterli delineare prima, pianificandoli e predisponendo con cura la loro attuazione; naturalmente tenendo debitamente conto dei limiti dettati dall’imponderabilità, dal non prevedibile, tipici delle calamità/catastrofi. Il Decreto delegato porrà maggior attenzione alla salvaguardia e ripristino dei servizi essenziali e della occupazione e in particolar modo alle attività produttive che, in fase di programmazione preventiva di PC, dovranno essere considerate risorse cruciali per la ripresa in seguito a un evento catastrofico.

A tal fine andrebbe rivista l’attuale definizione delle strutture strategiche forse troppo limitativa. In una programmazione preventiva di PC siffatta sarà scontato, per esempio, mettere nelle aree calamitate l’allevatore in condizioni di rimanere vicino agli allevamenti fornendolo di presidi abitativi e per la conservazione di attrezzi e foraggio e garantire così la conservazione della filiera alimentare del posto, proprio nel momento in cui quella economia è in ginocchio. Anche in PC deve essere dunque prevista quella che gli anglosassoni chiamano *business continuity*.

In quest’ottica si dovrebbe rivedere anche la definizione di “edificio strategico”, oggi pensata solo nell’ottica del puro soccorso.

Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

2) Equilibrio funzionale e non cessione di funzioni a terzi

Emendamento

Al comma 1, lettera b) sono soppresse le parole: “*alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e*”.

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate a **tutti i livelli amministrativi e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;**

motivazione

Lo spirito istitutivo del SNPC prevede un equilibrio funzionale e una ampia collaborazione tra le varie componenti e strutture operative, per svolgere la sua azione di PC, quest'ultima suddivisa nelle interdipendenti attività organizzative e attività operative; collaborazione che va perseguita escludendo aprioristicamente ogni tendenza alla leadership da parte di qualsivoglia componente o struttura nei confronti delle altre. Nella formulazione prevista dalla lettera b), invece, tale delicato equilibrio è pregiudicato laddove si intende procedere alle attribuzioni di funzioni riferendosi particolarmente al Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei ministri “in modo non espresso, ma tacito, e quindi non facilmente «riconoscibile»” conchiuso in un decreto delegato che rende inconfondibile e inemendabile l'obiettivo che si vuole raggiungere. All'uopo si riporta quanto contenuto nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica trasmesso alla Presidenza il 15 agosto 1990 sulla proposta di legge d'istituzione del servizio nazionale della protezione civile:

“... istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, del « Dipartimento della protezione civile», figura organizzativa che contraddistingue le articolazioni interne della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si ha, quindi, la istituzione per legge di un dipartimento, alla creazione del quale sarebbe sufficiente ed anzi costituzionalmente coerente ed istituzionalmente congruo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quale atto di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; ... leggi ... che dovrebbero avere un carattere organico e, per coerenza con i caratteri propri della nostra Costituzione, un elevato grado di «stabilità», si apportino non modifiche espresse e permanenti (anche per adeguarle' alla realtà della vita istituzionale e alla esperienza della prassi istituzionale), ma che ad esse, di quando in quando, si deroghi, per lo più, come nel caso in esame, in modo non espresso, ma tacito, e quindi non facilmente «riconoscibile». E ciò sulla base di contingenti e singole scelte di politica legislativa, normalmente da evitare, per coerenza istituzionale, nei confronti in generale delle leggi organiche di attuazione della Costituzione, ma in particolare di quelle di esse, o di quelle disposizioni in esse contenute, che disciplinano, come nel caso, l'istituzione ed il funzionamento dei pubblici poteri, specie se e di questo qui si tratta - di poteri aventi natura e rilevanza costituzionale, quali i Ministri e le loro strutture 'burocratico-amministrative di supporto. Tanto più in quanto disposizioni di questo contenuto vanno ad incidere ed hanno comunque risonanza su istituti delicati e importanti del regime di governo vigente, quali la legittimazione al compimento di determinati atti costituzionali, la capacità ad apporre la controfirma di cui all'articolo 89 della Costituzione, la responsabilità politica e giuridica individuale di cui all'articolo 95 della Costituzione stessa. “

La formulazione originaria prevista dalla lettera b) ripropone la vecchia logica delle microconflittualità interministeriale e legittima le mai sopite rivendicazioni di competenze, di fobie di coordinamento, resistenze alle deleghe oggettivamente riscontrate in questi anni. Comportamenti che si sono rivelati distanti dagli approcci che prevedevano uno spazio pubblico dove ciascun attore del composito SNPC avrebbe dovuto dialogare con l'altro e operare in vista di una soluzione ottimale dei problemi, quest'ultima sempre ispirata alla tutela del bene comune. Inoltre non avendo esplicitato in alcun modo le funzioni che si intenderebbero affidare al DPC, considerato come la maggioranza del Parlamento intende riformare il Titolo V della Costituzione, si potrebbe realizzare una sciagurata esposizione del DPC stesso trasformandone la natura in capro espiatorio istituzionale, quanto più probabile visto lo scenario complicato e complesso in cui tutto questo si andrebbe a verificare. Chiamando in correo, invece, tutti i livelli amministrativi a concorrere alle attività del SNPC con eguale responsabilità, naturalmente per le rispettive competenze, nessuna delle ipotesi riportate si verificherebbe e si affermerebbe, invece, quel processo di crescita che gli anglosassoni indicano con il termine empowerment, l'esatto opposto di ogni tentativo centralistico.

Emendamento

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "protezione civile" sono aggiunte le parole: " e fermo restando che la cessione di parte o tutte le funzioni in materia di protezione civile a soggetti diversi da quelli pubblici deve essere consentita solo in casi di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e che tale cessione va circoscritta solamente ad un numero limitato di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità e come tali identificati senza ambiguità."

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto:

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile, **e fermo restando che la cessione di parte o tutte le funzioni in materia di protezione civile a soggetti diversi da quelli pubblici deve essere consentita solo in casi di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e che tale cessione va limitata solamente ad un numero limitato di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità e come tali identificati senza ambiguità;**

motivazione

Viene per la prima volta affermato il divieto di cessione a soggetti diversi da quelli pubblici delle funzioni proprie del SNPC; nei casi di assoluta ed adeguatamente motivata necessità, tale cessione va prevista solamente per un numero limitato di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità e come tali identificati senza ambiguità.

3) Ruolo politico e gestione amministrativa.

Emendamento

Al comma 1, lettera b) dopo le parole “*autorità locali di protezione civile*”; sono aggiunte le parole “*. Nella attribuzione delle funzioni sono distinti nettamente il ruolo politico e la gestione amministrativa in capo alle strutture centrali e periferiche del SNPC.*”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile. **Nella attribuzione delle funzioni sono distinti nettamente il ruolo politico e la gestione amministrativa in capo alle strutture centrali e periferiche del SNPC;**

motivazione

Va riaffermata la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa; differenziandone responsabilità e compiti, in modo intelligibile e inequivocabile e in una visione armonica ed integrata di sistema distinguendo la filiera dei compiti e la filiera delle responsabilità.

Emendamento

Al comma 1, lettera b) dopo le parole “*e dell'ambiente,*” aggiungere le parole “*riaffermando la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa,*”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, **riaffermando la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa,** con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile.

motivazione Va riaffermata la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa; differenziandone responsabilità e compiti, in modo intelligibile e inequivocabile e in una visione armonica ed integrata di sistema distinguendo la filiera dei compiti e la filiera delle responsabilità.

Emendamento

Al comma 1, lettera d) dopo le parole “*emergenza stesso,*” sono aggiunte le parole “*Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell’impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere del Consiglio, salvo ratifica da conseguire nell’immediato.*”

Testo DDL 2607 comma 1

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l’effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;

Testo proposto

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l’effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso. **Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell’impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere del Consiglio, salvo ratifica da conseguire nell’immediato ;**

motivazione

Si afferma il delicato equilibrio che affida ad una scelta collegiale del Governo la dichiarazione dello stato di calamità distinzione.

Emendamento

Al comma 1, lettera d) dopo le parole “*emergenza stesso,*” sono aggiunte le parole “*Il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato;*”

Testo DDL 2607 comma 1

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l’effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;

Testo proposto

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l’effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso. **Il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato;**

motivazione

Si ripristina in capo alla politica la responsabilità di emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, assegnando tale incarico alla massima autorità di Protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri. Si riafferma così la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa.

Emendamento

Al comma 1, lettera b) le parole “*riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;*” sono sostituite con le parole: “*riferimento:*”

1. *alle funzioni di coordinamento ed indirizzo, con esclusione del soccorso tecnico, affidate alla struttura nazionale di coordinamento costituita in Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che risponde al Presidente del Consiglio stesso, ovvero al Ministro senza portafogli od al Sottosegretario alla Presidenza all'uopo delegati, per il tramite del Capo del Dipartimento;*
2. *alle funzioni affidate in via ordinaria ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;*
3. *alle funzioni affidate ai Sindaci in quanto autorità locali di protezione civile;*
4. *ai diritti, doveri, ruoli e responsabilità del cittadino nella protezione civile, nelle fasi emergenziali ed in quelle ad esse preparatorie.*

Nella attribuzione delle funzioni sono distinti nettamente il ruolo politico e la gestione amministrativa in capo alle strutture centrali e periferiche del SNPC.

In questo ambito sono definiti i rapporti fra le componenti e le strutture operative di protezione civile e sono individuati gli strumenti per la immediata soluzione delle controversie e dei conflitti di attribuzione che dovessero insorgere.”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento:

1. *alle funzioni di coordinamento ed indirizzo, con esclusione del soccorso tecnico, affidate alla struttura nazionale di coordinamento costituita in Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che risponde al Presidente del Consiglio stesso, ovvero al Ministro senza portafogli od al Sottosegretario alla Presidenza all'uopo delegati, per il tramite del Capo del Dipartimento;*
2. *alle funzioni affidate in via ordinaria ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;*
3. *alle funzioni affidate ai Sindaci in quanto autorità locali di protezione civile;*
4. *ai diritti, doveri, ruoli e responsabilità del cittadino nella protezione civile, nelle fasi emergenziali ed in quelle ad esse preparatorie;*

Nella attribuzione delle funzioni sono distinti nettamente il ruolo politico e la gestione amministrativa in capo alle strutture centrali e periferiche del SNPC.

In questo ambito sono definiti i rapporti fra le componenti e le strutture operative di protezione civile e sono individuati gli strumenti per la immediata soluzione delle controversie e dei conflitti di attribuzione che dovessero insorgere.

motivazione

Va riaffermata la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa; differenziandone responsabilità e compiti, in modo intelligibile e inequivocabile e in una visione armonica ed integrata di sistema distinguendo la filiera dei compiti e la filiera delle responsabilità.

Si è detto che la protezione della popolazione è sì compito dello Stato centrale, ma è anche responsabilità e coinvolgimento delle comunità locali, le entità, cioè, che vengono direttamente ed immediatamente colpite dagli eventi calamitosi: responsabilità e coinvolgimento che rappresentino scelte giuste in termini di democrazia e di partecipazione ma anche in senso di rapidità, efficacia ed efficienza dell'attività di protezione civile nelle sue molteplici fasi.

La strategia utile nel campo della PC punta senz'altro alla valorizzazione della sua linea di coordinamento e responsabilità politiche e amministrative senza alcuna commistione, confusione o commutazione tra esse, giacché riesce difficile pensare ad una gestione del SNPC connaturata, come si è detto, alle vecchie logiche della microconflittualità interministeriale, con rivendicazioni di competenze, fobia di coordinamento, resistenza alle deleghe. Occorre accettare la grande sfida del cambiamento e la cessione di sovranità identitaria per prevenire, proteggere e fronteggiare al meglio le avversità naturali, e le altre criticità derivanti dagli insediamenti umani.



*Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione*

4) Fase della ricostruzione.

Emendamento

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole ” *vita nelle aree colpite*“ sono aggiunte le parole: ”. *Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità ;*”

Testo DDL 2607 comma 1

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

Testo proposto

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite. *Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità ;*

motivazione

È ribadito l’assoluto divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione che rimane determinata a mezzo di apposita legge. È fatto inoltre assoluto divieto di sviluppare attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano ipotecare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione.

Emendamento

Al comma 2 dopo la lettera f) è aggiunta la lettera “g)” divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione che rimane determinata a mezzo di apposita legge. È fatto inoltre assoluto divieto di sviluppare attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano ipotecare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione”;

DDL 2607 - comma 2

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Testo proposto

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

g) divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione che rimane determinata a mezzo di apposita legge. È fatto inoltre assoluto divieto di sviluppare attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano ipotecare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione;

motivazione

È ribadito l’assoluto divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione che rimane determinata a mezzo di apposita legge. È fatto inoltre assoluto divieto di sviluppare attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano ipotecare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione.

5) Volontariato, permesso di esonero e Conferenza dei Cittadini Attivi

Emendamento

Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole “*cittadini, singoli o associati,*” sono sostituite con le parole: “*cittadini, singoli, associati o anche in Conferenze dei Cittadini Attivi opportunamente costituite e disciplinate con apposito provvedimento,*”

Testo DDL 2607 comma 1:

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;

Testo proposto:

c) partecipazione dei cittadini, singoli, associati **o anche in Conferenze dei Cittadini Attivi opportunamente costituite e disciplinate con apposito provvedimento**, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;

motivazione

Si è detto che una maggiore informazione, comunicazione, programmazione, semplificazione, e rigore rappresentano la strada concreta per rendere fluidi i rapporti fra le istituzioni pubbliche, per realizzare la fattiva partecipazione dei cittadini, per bilanciare le due legittime aspirazioni dell’affermazione pubblica di un’alta finalità collettiva e del sacrosanto egoismo individuale come i terremoti del FVG e Umbria Marche hanno insegnato.

Un noto giurista ha affermato che la “*condizione imprescindibile dell’attività di PC è il legame indissolubile tra gruppo sociale e territorio; tutte le volte che si sconnette questo legame, si deroga da questo principio, non si fa azione di PC*”. Sul campo quando questa sconnessione si è verificata, per esempio nelle esperienze del Belice, puteolana o aquilana, abbiamo visto come tutto si è trasformato.

Anche in PC si tenta da sempre di coinvolgere i cittadini sui temi e le attività di PC con il valoroso tentativo di incrementarne i livelli di consapevolezza e partecipazione, non sempre riuscendoci.

Uno dei problemi legati, per esempio, alla comunicazione di PC e quindi al coinvolgimento dei cittadini è connesso alla diffusa incapacità di maneggiare e risolvere i conflitti. Da una parte ci sono le istituzioni che impongono grandi opere pensate dall’alto o producono leggi che pretendono di decidere della vita e della morte di una persona/territorio; dall’altra c’è un cittadino poco esigente e poco incline ad esercitare un controllo diretto sull’operato di chi amministra e poco propenso a chiedere conto delle promesse fatte dagli amministratori e a protestare se non vengono mantenute. Tali rispettive rigidità, determinate da tante ragioni a cui si rimanda, producono un antagonismo di ritorno che, su certi temi come quelli di PC, potrebbe essere superato imponendo il confronto per legge con le parti chiamate a concorrere a vario titolo alle attività e compiti di programmazione in PC in un rapporto di leale collaborazione con i cittadini il cui monopolio di rappresentatività lo detengono gli organi elettivi e di rappresentanza. È chiaro che tale confronto non riguarderebbe, in maniera più categorica, la delicata fase del soccorso.

Gli strumenti a disposizione sono tanti: gli esperimenti deliberativi, la mediazione dei conflitti, il dibattito pubblico e infine la democrazia deliberativa che si propone di migliorare la democrazia attraverso l’introduzione della “riflessione basata sul dialogo e il dibattito informato, dove «deliberazione» non significa la decisione, ma la valutazione approfondita attraverso la discussione e il confronto fra punti di vista diversi”. La democrazia deliberativa è ormai parte integrante del modello europeo di società. Il Trattato di Lisbona all’Articolo 11 rende la partecipazione un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa.

Emendamento

Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole “*specifico settore* “ sono aggiunte le parole:
“da impiegare e mobilitarsi secondo procedure regolate con appositi provvedimenti che dovranno escludere l’ utilizzo del volontariato di protezione civile in surroga alle attività attribuite per via ordinaria ad amministrazioni ed enti pubblici o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro. Regolamentazione, previo accordo con le parti sociali, del permesso di esonero per impiego in attività di protezione civile;”.

Testo DDL 2607 comma 1

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;

Testo proposto

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore **quest’ultime da impiegare e mobilitarsi secondo procedure regolate con appositi provvedimenti che dovranno escludere l’ utilizzo del volontariato di protezione civile in surroga alle attività attribuite per via ordinaria ad amministrazioni ed enti pubblici o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro. Regolamentazione, previo accordo con le parti sociali, del permesso di esonero per impiego in attività di protezione civile;**

motivazione

Il Testo Unico di PC recepisce quanto previsto nel provvedimento di riforma del Terzo Settore e deve prevedere la piena valorizzazione del volontariato disciplinandone, in maniera inequivocabile, l’impiego, la mobilitazione e il rapporto con le altre strutture operative, nelle attività di PC ed in altri impieghi di pubblica utilità con l’esclusione di quelli riferiti all’ordine pubblico e di quelli in surroga alle attività attribuite per via ordinaria ad amministrazioni ed enti pubblici.

Il decreto delegato deve prevedere l’indicazione del trattamento retributivo omogeneo del volontariato di PC attraverso l’utilizzo del permesso di esonero per impiego in attività di PC da demandare al CCNL. Il problema si riscontra su come i diversi CCNL considerano la natura del permesso in questione. Infatti per alcuni contratti il permesso di assentarsi per attività di PC è considerato alla stregua dell’assenza concessa per “attività etiche, meritorie” di riconosciuto valore sociale quali ad esempio la donazione del sangue o del midollo osseo. Ne consegue che l’assenza non è considerata ai fini del calcolo di salario accessorio spettante ai fini della produttività individuale e collettiva.

6) Protocollo normativo intersettoriale

Emendamento

Al comma 1, alla lettera g) dopo le parole “protezione civile” sono aggiunte le parole: “*e istituzione – previo accordo tra le parti sociali - di un protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, riferito alla sola durata dello stato di dichiarata calamità entro il quale il protocollo normativo intersettoriale è richiamato ed attivato.*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile **e istituzione – previo accordo tra le parti sociali - di un protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, riferito alla sola durata dello stato di dichiarata calamità entro il quale il protocollo normativo intersettoriale è richiamato ed attivato.**

motivazione

E' noto che in stato di calamità e su scenari critici intervengono insieme, simultaneamente, lavoratori e lavoratrici appartenenti a differenti pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, che hanno non solo ruoli differenti, ma anche tempi e modalità d'impiego eterogenei. Essi devono essere messi in condizione di poter intervenire senza avere preoccupazione alcuna relativamente alle procedure e al sistema di competenze, che va definito a priori. In altre parole tutti debbono sapere cosa sono chiamati a fare, a prescindere dalla circostanza che lavorino per lo Stato centrale, per il Comune, per la Regione o per una qualsivoglia struttura operativa di PC. Per questo debbono prevedersi, naturalmente, percorsi di formazione e percorsi professionali comuni, omogenei ed adeguati e, per ultimo, si deve prevedere la possibilità, contrattualmente, di accedere alle risorse che sono destinate a riconoscere anche questo particolare impegno. A tal fine è indicato nella presente legge il rinvio alla negoziazione tra le parti quale naturale terreno per l'individuazione e la formulazione di un protocollo normativo intersettoriale di protezione civile in situazione di criticità, riferito alla sola durata dello stato di dichiarata calamità. Un protocollo normativo ed economico integrato che riguarda tutte le componenti e strutture operative di PC. Un concetto nuovo che vuole creare un contenitore normativo-giuridico-economico dei lavoratori che intervengono in caso di calamità conclamate per rendere la risposta dell'apparato pubblico univoca, tempestiva, coerente e costante oltre che efficace. Contenitore normativo-giuridico-economico che va di volta in volta richiamato e attivato nella dichiarazione dello stato di calamità.

7) Nuovo profilo professionale nazionale di PC

Emendamento

Al comma 1, alla lettera g) dopo le parole “protezione civile” sono aggiunte le parole: “*e istituzione – previo accordo tra le parti sociali - di un profilo professionale specifico per la figura di protezione civile ispirato ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale degli enti territoriali e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile **e istituzione – previo accordo tra le parti sociali - di un profilo professionale specifico per la figura di protezione civile ispirato ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.**

motivazione

Il SNPC è realizzato dal professionale apporto di migliaia di lavoratori e lavoratrici delle Amministrazioni Pubbliche impegnate quotidianamente e in maniera straordinaria a garantirne l'effettivo funzionamento e svolgimento. Tali prestazioni per lo più realizzate nelle molteplici attività ordinarie di PC, pur assicurate da professionalità assai elevate che svolgono un'attività particolarmente impegnativa, sono prive di un corrispondente profilo professionale specifico di PC e non dispongono di un proprio, organico e concluso, corpus normativo la cui formulazione e definizione è ormai ineludibile.

Tale profilo professionale, da formularsi previo contrattazione tra le parti sociali nei vari comparti di appartenenza, deve necessariamente ispirarsi a dei principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale, territoriale e locale e di garanzia istituzionale, tenendo conto che, nell'amministrazione multi organizzativa, vi è un crescente bisogno delle funzioni di appoggio tecnico, di sostituzione e di arbitrato. Un profilo con competenze intersettoriali e multidisciplinari, in quanto non focalizzato su questo o quell'altro settore di attività bensì ancorato attorno al presidio delle condizioni di governabilità del policentrico SNPC, governato dal principio di sussidiarietà. Di qui la necessità di competenze e professionalità insieme generaliste ed approfondite (pronte ad affrontare una realtà complessa), nonché di strutture aperte e flessibili.

Le relative opportune qualifiche del profilo professionale di PC vanno correlate al livello di responsabilità connesso allo spessore della competenza assegnata e alla esperienza maturata. Un valore innovativo quella dell'affermazione di un profilo professionale nazionale, territoriale e locale e specifico di PC come primo passo in grado di aprire una nuova fase nelle buone pratiche di PC anche a livello internazionale, quest'ultima chiamata dalle nuove sfide e ai molteplici rischi che deve fronteggiare rispondendo alle necessità di una società profondamente mutata.

8) Nuovo linguaggio e chiara codificazione

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) utilizzo dei linguaggi, delle terminologie e delle codifiche nel settore della protezione civile al fine di renderle di immediata intelligibilità alla società civile, di uniformarle e renderle univoche in tutto il sistema di PC, e per differenziarle da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica”;

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) utilizzo dei linguaggi, delle terminologie e delle codifiche nel settore della protezione civile al fine di renderle di immediata intelligibilità alla società civile, di uniformarle e renderle univoche in tutto il sistema di PC, e per differenziarle da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica”

motivazione

Il percorso di emancipazione istituzionale della PC è stato lungo e faticoso ed ora essa deve diventare oltre che un'eccellenza per la quale andare fieri, anche un centro propulsore di specifica cultura del rischio, abbandonando la cultura dell'emergenza e sviluppando un proprio linguaggio vividamente e prontamente riconoscibile e comprensibile, confacente al ruolo e alle responsabilità proprie del sistema di PC. Bisogna dunque dismettere usi e costumi del passato generati da necessità talora inconfessabili e di introdurre terminologie di immediata intelligibilità da parte del cittadino e dei non addetti ai lavori, che puntino più alla pacata e consapevole comprensione e meno ad ingiustificati allarmismi che inducono e veicolano il concetto di delega e di deresponsabilizzazione. Alcuni esempi esplicativi: sostituire la Direzione Comando e Controllo (DICOMAC) con il più rassicurante e avvicinabile Centro di Assistenza Unico oppure alla triade S1,S2 e S3 la più comprensibile terna Attenzione, Pre-allarme e Allarme.

Partecipazione, Integrazione, Condivisione,

Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

9) Presidi di responsabilizzazione: i Livelli Essenziali Minimi di Servizio, la carta dei servizi di PC e la disciplina sanzionatoria

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) *istituzione dei Livelli Essenziali Minimi di Servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità.*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) istituzione dei Livelli Essenziali Minimi di Servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità.

motivazione

La PC è un servizio pubblico essenziale e come tale ha l’obbligo di assicurare l’effettività del servizio nel suo contenuto essenziale in tutto il territorio nazionale; occorre cioè definire in ogni parte del nostro territorio e per ogni sua componente, la stessa qualità di intervento e di soddisfazione del diritto alla protezione dei cittadini. Questo è un principio da cui non si può prescindere, se si vuole correggere ciò che è avvenuto in passato, quando cioè la risposta alle calamità, al dissesto o al degrado del territorio è stata essenzialmente disomogenea e sperequante. Analogamente la solidarietà sancita costituzionalmente (e dal diritto comunitario e internazionale) non può essere gestita dallo Stato in termini di totale estemporaneità, affidata alla navigazione a vista del governo di turno che di volta in volta, nei giorni che seguono la tragedia, re-inventa tutto daccapo fissando regole sempre diverse per portare il contributo del Paese ai cittadini che invece sono costretti ad affrontare problemi sempre uguali. Troppo disuguali sono state le procedure adottate per la concessione, a volte di contributi, a volte di indennizzi senza una reale e significativa motivazione, o le procedure per l’esenzione o l’agevolazione fiscale e contributiva.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) *istituzione dei Livelli Essenziali Minimi di Servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità.*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile .

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile .

h) istituzione della carta dei servizi di protezione civile e dei relativi standard di qualità presso le amministrazioni centrali e gli Enti territoriali.

Motivazione

Poiché la PC è servizio pubblico nazionale ma non ha una corrispondente strutturata forma organizzativa di riferimento presso le pubbliche amministrazioni (l’equivalente delle ASL o aziende ospedaliere nella sanità), allora sarebbe opportuno che il DPC, le regioni, le provincie, i comuni e le città metropolitane, ma anche i ministeri, elaborino proprie “carte dei servizi di PC”, individuando in esse gli standard della proprie prestazioni, dichiarando i propri obiettivi, i livelli di qualità del servizio e le modalità di fruizione e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore. La carta dei servizi dovrebbe portare il punto di vista della prevenzione del rischio in tutte le principali funzioni esercitate dall’amministrazione pubblica e consentirebbe di rendere esplicita l’ integrazione tra il piano di emergenza e gli strumenti di governo del territorio dettata dalla legge 100/12.

10) Programmazione Speditiva e Comitati Operativi di Programmazione Speditiva

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “*h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso con particolare cura all’individuazione dei Comitati Operativi di Programmazione Speditiva istituiti e regolamentati da appositi provvedimenti al fine di procedere alla realizzazione della Programmazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà.*”.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso con particolare cura all’individuazione dei Comitati Operativi di Programmazione Speditiva istituiti e regolamentati da appositi provvedimenti al fine di procedere alla realizzazione della Programmazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà.

motivazione

Al fine di rispondere alle logiche di celerità e di efficienza e ispirandosi al principio di sussidiarietà e per rendere attuabile la Programmazione speditiva di Assistenza alla Popolazione (ex pianificazione di emergenza) si dovranno prevedere specifici “Comitati Operativi di Programmazione Speditiva” costituiti da ciascun rappresentante delle componenti e delle strutture operative del SNPC – compreso anche il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ministri – pertinenti per ogni livello di programmazione. Dei Comitati faranno parte anche i rappresentanti delle Conferenze dei Cittadini Attivi appositamente istituiti come emendamento al comma 1, alla lettera c)

Tali tavoli di confronto, elaborazione e decisionali avendo la inequivocabile funzione di far partecipare ex ante a qualsiasi formulazione di pianificazione/progettazione di protezione civile tutti gli attori (componenti e strutture operative) consentirebbero l’elaborazione di strumenti e procedure operative, nonché la predisposizione di strumenti operativi di garanzia e qualità in un’ottica di “sistema”, renderebbero orizzontale ed efficace il moto delle informazioni, generando valore ed efficienza e, infine, attenuerebbero/adeguerebbero le inevitabili ricadute organizzative sulle ordinarie configurazioni operative delle strutture stesse con gravi violazioni dei CCNNLL e degli accordi tra le parti sulla organizzazione del lavoro.

Un modo di lavorare che fa “sistema”, lo genera alle origini e non lo ricerca sul posto. Questo anche per rispondere al principio che chi prepara i piani di soccorso (cd piani d’emergenza) o chi pianifica deve essere lo stesso che poi gestirà le possibili emergenze anche per poter rispondere direttamente ed essere ed eventualmente sanzionato solo sulle azioni che realmente svolge e dirige.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “*h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso*”.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

motivazione

Si auspica che la pianificazione e programmazione di PC evolva in un processo partecipativo finalizzato non solo all'attività di assistenza di alla popolazione e alla predisposizione dei soccorsi, ma anche alla costruzione di politiche e azioni di tutela e salvaguardia del binomio gruppo sociale – territorio dai danni derivanti da calamità naturali, dunque a strumenti operativi per ridurre la spesa pubblica, per promuovere nuovi modelli di crescita, per sviluppare attività e occupazione attraverso politiche di tutela, per promuovere dinamiche di legalità e di qualità nell'attività propria dell'azione di PC.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) disciplina degli organi permanenti con compiti di indirizzo, programmazione e verifica anche ai fini di far partecipare tutte le strutture operative di protezione civile a detti compiti;”.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) disciplina degli organi permanenti con compiti di indirizzo, programmazione e verifica anche ai fini di far partecipare tutte le strutture operative di protezione civile a detti compiti; .

motivazione

Affinché il principio di sussidiarietà non rimanga un concetto astratto vanno attivati processi virtuosi tra Amministrazioni, Enti o Strutture Operative ai quali sia possibile applicare modalità di miglioramento continuo. A questi processi vanno affiancati dei presidi di controllo per poter verificare, a monte, l'impatto delle proposte e politiche di PC sull'intero sistema di PC, e a valle, la resa del servizio da parte di tutte le componenti e strutture ai fini della attuazione dei livelli minimi per la salvaguardia della popolazione e del territorio in generale.

A titolo di esempio si cita la direttiva sistema come esperienza da non ripetere.

A tal fine si auspica l'istituzione di Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva che veda la partecipazione di tutte le strutture operative (art.11 legge 225/92 opportunamente aggiornato), con la inequivocabile funzione di partecipare ex ante a qualsiasi formulazione di pianificazione/progettazione di protezione civile, per rendere efficace e favorire la circolazione delle innovazioni pianificatorie, o in alternativa il ripristino dei Comitati regionale e provinciale di protezione civile, opportunamente allargati a tutte le strutture operative.

11) Bacini Territoriali Ottimali di Protezione Civile e responsabile tecnico provinciale di PC

Emendamento

Al comma 1, lettera b) le parole *“la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile”* sono sostituite con le parole: *“l’erogazione del servizio e la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente. Sono per questo istituiti i Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile disciplinati con apposito provvedimento. Ai Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile sono attribuite le funzioni affidate alle provincie. Nelle more della disciplina dei Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile il coordinamento delle attività della sola Programmazione dell’Assistenza alle Popolazioni, anche speditiva, è affidata al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.”*

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire **l’erogazione del servizio e** la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente. **Sono per questo istituiti i Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile disciplinati con apposito provvedimento. Ai Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile sono attribuite le funzioni affidate alle provincie. Nelle more della disciplina dei Bacini Territoriali Ottimali di protezione civile il coordinamento delle attività della sola Programmazione dell’Assistenza alle Popolazioni, anche speditiva, è affidata al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.**

motivazione

L’abolizione delle Provincie, quella porzione omogenea di territorio che meglio si avvicinava e attagliava alle politiche di protezione civile, deve essere in forma sussidiaria prontamente sostituita, al fine di garantire la continuità del servizio e l’uguale trattamento per i cittadini.

L’istituzione dei Bacini territoriali di protezione civile garantiscono proprio questa continuità.

Nelle more di detta istituzione e al fine di prevenire l’innesco di una diffusa deresponsabilizzazione a catena come prezzo da pagare per realizzare la dimensione sovra comunale accorpando i Comuni ad esempio e al fine di garantire la continuità territoriale disarticolata dall’abolizione delle provincie in materia di protezione civile e dovendo provvedere ad una serrata e urgente programmazione di assistenza alla popolazione si individua nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’istituzione statale più prossima ai cittadini e alla conoscenza del territorio.

12) Dipendenza Funzionale.

Emendamento

Al comma 1, lettera d) le parole “*e agli ambiti di competenza,*” sono sostituite con le parole “*, agli ambiti di competenza e all’effettiva operatività*” e contestualmente dopo le parole “*stato di emergenza stesso*” sono aggiunte le parole: “*e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell’emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato.*”

Testo DDL 2607 comma 1

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l’effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;

Testo proposto

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi, **agli ambiti di competenza e all’effettiva operatività**, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l’effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso **e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell’emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato.**

motivazione

Tutte le strutture operative dello Stato, fermo restando i loro ordinamenti ed incardinamenti istituzionali, e fermo restando quanto previsto dalle normative che regolano la libera associazione di cittadini, debbono poter passare, per la sola durata dell’emergenza qualora dichiarata, alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato.

Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

13) Coinvolgimento del CNVVF e SSN.

Emendamento

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole “e ai sindaci, autorità locali di protezione civile”, con le parole: “, ai sindaci, autorità locali di protezione civile e alle responsabilità, ai compiti e ai ruoli attribuiti alle diverse strutture operative del SNPC, e alla regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti” e contestualmente al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le lettere: “h) definizione delle procedure finanziarie e contabili e delle fonti di finanziamento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Servizio Sanitario Nazionale, componenti fondamentali del sistema di protezione civile, per gli esclusivi compiti di protezione civile;”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, **ai sindaci, autorità locali di protezione civile e alle responsabilità, ai compiti e ai ruoli attribuiti alle diverse strutture operative del SNPC, e alla regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti;**

....

h) definizione delle procedure finanziarie e contabili e delle fonti di finanziamento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Servizio Sanitario Nazionale, componenti fondamentali del sistema di protezione civile, per gli esclusivi compiti di protezione civile;

motivazione

Il rafforzamento dello Stato e delle sue strutture operative, specie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge ordinariamente il soccorso pubblico di protezione civile, è una priorità sui cui investire risorse ed energie; per ognuna delle strutture operative devono prevedersi, inoltre, regole certe per l'impiego diretto o per il concorso in compiti ed attività di PC.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) responsabilità, compiti e ruoli di protezione civile attribuiti alle diverse strutture operative del SNPC e regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti;”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) responsabilità, compiti e ruoli di protezione civile attribuiti alle diverse strutture operative del SNPC e regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti;

motivazione

Il rafforzamento dello Stato e delle sue strutture operative, specie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge ordinariamente il soccorso pubblico di protezione civile, è una priorità sui cui investire risorse ed energie; per ognuna delle strutture operative devono prevedersi, inoltre, regole certe per l'impiego diretto o per il concorso in compiti ed attività di PC.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: *“h) disciplina del volontariato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle relazioni tra il Corpo ed il volontariato di protezione civile per assicurare la collaborazione e la cooperazione nella protezione civile”*

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

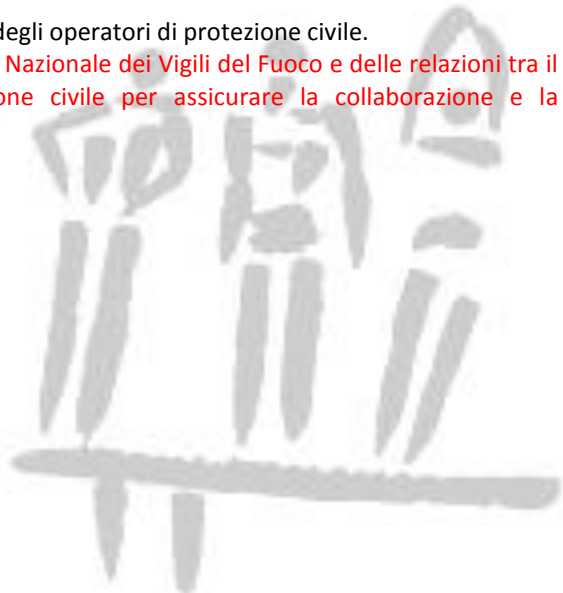
Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) disciplina del volontariato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle relazioni tra il Corpo ed il volontariato di protezione civile per assicurare la collaborazione e la cooperazione nella protezione civile;



CGIL



Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

14) Istituzione “servizio PC” presso i Ministeri.

Emendamento

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole “*e ai sindaci, autorità locali di protezione civile*”, con le parole: “*, ai sindaci, autorità locali di protezione civile e alle amministrazioni centrali dello Stato che dovranno dotarsi di un apposito servizio di protezione civile*”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo proposto

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell’ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, **ai sindaci, autorità locali di protezione civile e alle amministrazioni centrali dello Stato che dovranno dotarsi di un apposito servizio di protezione civile;**

...

In alternativa:

Al comma 1, alla lettera g) dopo le parole “protezione civile” sono aggiunte le parole : “*con particolare riguardo alle responsabilità, compiti e ruoli di protezione civile attribuiti alle diverse amministrazioni centrali dello Stato che dovranno, a riguardo, dotarsi di un apposito servizio di protezione civile;*” e contestualmente al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “*h) formazione degli operatori pubblici di protezione civile;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile **con particolare riguardo alle responsabilità, compiti e ruoli di protezione civile attribuiti alle diverse amministrazioni centrali dello Stato che dovranno, a riguardo, dotarsi di un apposito servizio di protezione civile;**

h) formazione degli operatori pubblici di protezione civile;

motivazione

Appare ormai matura l’istituzione di un “servizio di PC” presso tutti i Ministeri coinvolti nelle attività di PC. Per esempio presso il Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo affinché che possa programmare, in concorso solidale col sistema di PC, buone pratiche di tutela e salvaguardia dei beni culturali e architettonici in caso di criticità.

15) Formazione continua in tutta la PA ed esercitazioni di PC

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) *formazione continua di tutti i dipendenti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile

h) formazione continua di tutti i dipendenti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio;”

motivazione

Poiché la PC è servizio pubblico essenziale a carattere nazionale, e dunque regolato anche dalle legge 146/1990, la pubblica amministrazione garantisce l’effettività del servizio nel suo contenuto essenziale, con operatività H24. Per conseguire tale finalità si rende necessaria la formazione continua di tutti i dipendenti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio

Questo consentirebbe anche di portare il punto di vista della tutela dai rischi in ogni attività della pubblica amministrazione.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) *diffusione della cultura del rischio;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile

h) diffusione della cultura del rischio;

motivazione

Va resa obbligatorio l’insegnamento di principi e criteri di PC volto ad affermare la cultura del rischio nelle scuole di primo e secondo grado.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) *Esercitazioni di protezione civile;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile

h) previsione di esercitazioni annuali di protezione civile da esplicarsi a turno in gruppi di regioni non confinanti tra loro;

motivazione

La diffusione della cultura del rischio nelle istituzioni, nelle strutture dello Stato, tra gli enti e strutture private ed economiche e il pieno interessamento dei cittadini si realizza con un coinvolgimento nelle attività di protezione civile con particolare riferimento alla fase di reale conoscenza dei programmi territoriali e comunali di assistenza alla popolazione.

A tal fine il DPC della Presidenza del Consiglio dei ministri, in sinergia con le Regioni, formula una programmazione annuale di esercitazioni da tenersi su territori regionali che non hanno affinità strutturale e infrastrutturale e di diversa posizione geografica.

16) NUE112.

Emendamento

dopo il comma 4 è aggiunto il comma “5. *Il decreto legislativo di cui al comma 1 istituisce il numero unico di emergenza su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi e delle norme dell’Unione europea.*”

Testo DDL 2607 comma 1

4. ...omissis

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, omissis

Testo proposto

4. ...omissis

5. *Il decreto legislativo di cui al comma 1 istituisce il numero unico di emergenza su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi e delle norme dell’Unione europea.*

6 . I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, omissis

motivazione

L’adozione del numero unico europeo 112, viene individuato quale ulteriore raccordo tra il cittadino e la PC e attivatore primario della macchina emergenziale e punto di contatto tra cittadino e il sistema di PC anche per eventi NBCR-e. La sua attivazione inoltre risponde alla necessità di un sia pur tardivo adeguamento alle direttive comunitarie che sin dal 2004 hanno stabilito per tutti gli Stati membro l’estensione, a decorrere dal 2008, del NUE 112. Il modello di riferimento a cui si guarda è quello cosiddetto CCL “call center laico” sperimentato in alcune regioni italiane e riconosciuto come valido da più istituzioni e premiato quale migliore progetto di Centrale Operativa 112 in Europa; nel corso dell’edizione 2015 della “conference” dell’ European Emergency Number Association (EENA).

Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

17) Cambi climatici e disastri naturali.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) programmi nazionali di ricerca per la difesa dai disastri naturali”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) programmi nazionali di ricerca per la difesa dai disastri naturali.

motivazione

Occorre sviluppare un programma nazionale di ricerca che, in collegamento con analoghi progetti internazionali ed in attuazione di accordi internazionali di cui l'Italia si fa promotrice, abbia l'obiettivo di rendere esplicito e governabile il legame tra gli ormai accertati cambiamenti climatici e la natura e la magnitudo dei conseguenti disastri naturali.



Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

18) Commissione Grandi Rischi.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “*h) ruolo e responsabilità degli organi consultivi e propositivi del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare cura alla Commissione Grandi Rischi;*”
”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) ruolo e responsabilità degli organi consultivi e propositivi del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare cura alla Commissione Grandi Rischi;

motivazione

E' opportuno che la Commissione Grandi Rischi, intesa quale elemento di raccordo tra il sistema della protezione civile e la comunità scientifica nazionale ed internazionale, assuma il compito di redigere raccomandazioni e dare gli indirizzi per i programmi di tutela e riduzione dei rischi ed evolva anche in un'officina di idee per l'adattamento del Paese al clima nuovo in armonia con i nuovi assetti economici e sociali. A tal riguardo dovrà essere integrata, in via definitiva o transitoria per specifiche problematiche, con nuove figure professionali specialistiche e, tra queste, in particolare quelle dei sociologi, igienisti, economisti, ecologi.

19) Tutela territoriale.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “*h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso curando in particolar modo il raccordo tra gli strumenti di sviluppo del territorio con quelli della sua tutela.*”.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, curando in particolar modo il raccordo tra gli strumenti di sviluppo del territorio con quelli della sua tutela.

motivazione

Si vincolino gli strumenti di governo e sviluppo del territorio comunale a quelli per la previsione e prevenzione del rischio e per il soccorso in caso di calamità.

Sarebbe auspicabile un legame di "dipendenza" degli strumenti urbanistici dai piani di PC e la presenza vincolante di funzionari di PC (c.te provinciale VVF) nelle commissioni per la redazione/approvazione dei vari strumenti urbanistici e territoriali e per le concessioni di attività e loro delocalizzazione.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “*direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso curando in particolar modo la dipendenza degli strumenti di sviluppo del territorio da quelli della sua tutela, anche attraverso la presenza vincolante di funzionari di protezione civile nelle commissioni per la redazione/approvazione dei vari strumenti urbanistici e territoriali e per le concessioni di attività e loro delocalizzazione;*”.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso curando in particolar modo la dipendenza degli strumenti di sviluppo del territorio da quelli della sua tutela, anche attraverso la presenza vincolante di funzionari di protezione civile nelle commissioni per la redazione/approvazione dei vari strumenti urbanistici e territoriali e per le concessioni di attività e loro delocalizzazione.

motivazione

E' auspicabile un legame di "dipendenza" degli strumenti urbanistici dai piani di PC e la presenza vincolante di funzionari di PC (c.te provinciale VV.F.) nelle commissioni per la redazione/approvazione dei vari strumenti urbanistici e territoriali e per le concessioni di attività e loro delocalizzazione.

20) Decreti Presidenza Consiglio Ministri.

Emendamento

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis La definizione di metodologie e regole e metodologie tecnico-economiche in materia di PC è normata da DPCM da emanarsi successivamente al testo unico di cui al comma 1. In tale ambito sono anche individuati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, nonché le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile da attuarsi attraverso conferenze regionali, delle Città Metropolitane, di area vasta e a livello comunale regolamentate con apposito DPCM.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri altresì adotta gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile”

Testo DDL 2607

Comma 1... omissis

Comma 2 ... omissis

Testo proposto

DDL 2607

Comma 1... omissis

Comma 1 bis La definizione di metodologie e regole e metodologie tecnico-economiche in materia di PC è normata da DPCM da emanarsi successivamente al testo unico di cui al comma 1. In tale ambito sono anche individuati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, nonché le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile da attuarsi attraverso conferenze regionali, delle Città Metropolitane, di area vasta e a livello comunale regolamentate con apposito DPCM.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri altresì adotta gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile

Comma 2 ... omissis

motivazione

Si deve poter dare la facoltà di demandare a DPCM (successivi al o ai Testi Unici) la regolazione degli aspetti tecnici ed economici connessi alle attività di PC. Tali aspetti, prettamente tecnici, evolvendo anche celermente nel tempo devono poter essere svincolati dalle leggi dando la possibilità di aggiornarli con DPCM.

A solo titolo di esempio si citano alcuni di tali aspetti: l'impiego dei linguaggi di vicinanza e di utilità sociale affrancati dalla vigente terminologia, la codificazione delle diverse attivazioni e per la condivisione di modelli di intervento e di modelli di protezione, la definizione degli standard minimi di qualità, o incentivi economici.

21) Contabilità Unica.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “ h) *disciplina, secondo le modalità e nei limiti individuati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del concorso regionale al finanziamento delle attività del Commissario straordinario, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. In tale ambito viene anche definita la disciplina degli eventuali residui di gestione rinvenienti da tale concorso;*”.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) *disciplina, secondo le modalità e nei limiti individuati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del concorso regionale al finanziamento delle attività del Commissario straordinario, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. In tale ambito viene anche definita la disciplina degli eventuali residui di gestione rinvenienti da tale concorso;*

motivazione

Durante lo stato di dichiarata calamità, tutti i finanziamenti confluiscono in un’unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la veste di funzionario delegato; sono individuati strumenti efficaci affinché la loro gestione sia trasparente e tracciabile.

Sono individuate, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, le modalità ed i limiti del concorso delle regioni al finanziamento delle fasi emergenziali nonché il regime contabile dei relativi fondi e degli eventuali residui di gestione.

Emendamento

Al comma 1, alla lettera e) dopo le parole “enti ordinariamente competenti” sono aggiunte le parole: “. Il decreto delegato individua le modalità per la determinazione e l’impiego da parte del commissario di integrazioni finanziarie, ovvero per l’utilizzo di residui od economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge”.

Testo DDL 2607 comma 1

e) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d’emergenza, con la conseguente istituzione di un’apposita gestione separata ove confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti;

Testo proposto

e) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d’emergenza, con la conseguente istituzione di un’apposita gestione separata ove confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. *Il decreto delegato individua le modalità per la determinazione e l’impiego da parte del commissario di integrazioni finanziarie, ovvero per l’utilizzo di residui od economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge;*

22) Segreto di Stato e decreti omnibus.

Emendamento

Al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta la lettera “h) *disciplina dell’ apposizione del segreto di Stato nelle attività di protezione civile ai fini di regolamentarne le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) *disciplina dei criteri per l’eventuale apposizione e la durata del segreto di Stato su atti ed azioni adottati in occasione di calamità, ai fini di regolamentarne le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare;*

motivazione

Occorre che la legge delega preveda in modo stringente le modalità e le forme con le quali potranno essere ammesse eventuali integrazioni e modifiche, anche parziali, alla normativa vigente di protezione civile; se da un lato è ovvio che non possono essere posti limiti alla potestà legislativa del Parlamento, dall’altro nulla vieta che lo stesso Parlamento possa autoregolarsi in materia, prevedendo che in situazioni di emergenza – anche potenziali – non possano essere emanati decreti-legge omnibus o norme quadro sui criteri per l’eventuale apposizione e la durata del segreto su atti ed azioni adottati in occasione di calamità, regolamentandone le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare.

Emendamento

Al comma 2 dopo la lettera f) è aggiunta la lettera “*divieto del ricorso ai decreti e alle ordinanze “omnibus” nelle materie di protezione civile;*”

Testo DDL 2607 comma 1

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Testo proposto

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

g) *divieto del ricorso ai decreti e alle ordinanze “omnibus” nelle materie di protezione civile;*

motivazione

Nelle attività di PC deve valere il divieto di emanazione di decreti e ordinanze “omnibus”, ai fini di una chiarezza e tracciabilità delle norme e dei processi adottati in occasione di calamità.

Emendamento

Al comma 2 dopo la lettera f) è aggiunta la lettera “g) *divieto di deroga alla norma penale ed al fondamentale diritto dovere del ricorso al giudice naturale; di deroga alle leggi che regolano l’avviamento e la tutela del lavoro, di deroga ai principi generali di contabilità dello Stato, di deroga agli strumenti urbanistici. Sono altresì vietati finanziamenti sotto qualunque forma od altre utilità in favore di amministrazioni od enti pubblici per l’attuazione di interventi afferenti le loro competenze ordinarie*”

Testo DDL 2607 comma 2

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Testo proposto

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

g) divieto di deroga alla norma penale ed al fondamentale diritto dovere del ricorso al giudice naturale; di deroga alle leggi che regolano l'avviamento e la tutela del lavoro, di deroga ai principi generali di contabilità dello Stato, di deroga agli strumenti urbanistici. Sono altresì vietati finanziamenti sotto qualunque forma od altre utilità in favore di amministrazioni od enti pubblici per l'attuazione di interventi afferenti le loro competenze ordinarie;

motivazione

Nelle attività di PC deve valere il divieto di deroga alla norma penale ed al fondamentale diritto dovere del ricorso al giudice naturale; di deroga alle leggi che regolano l'avviamento e la tutela del lavoro, di deroga ai principi generali di contabilità dello Stato, di deroga agli strumenti urbanistici. Come pure devono vietarsi i finanziamenti sotto qualunque forma od altre utilità in favore di amministrazioni od enti pubblici per l'attuazione di interventi afferenti le loro competenze ordinarie.



Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

23) Monopolio e centri di competenza.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “ *h) disciplina dei rapporti tra il SNPC ed i centri di competenza e le altre strutture di ricerca che eviti condizioni monopolistiche nei settori di ricerca;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) disciplina dei rapporti tra il SNPC ed i centri di competenza e le altre strutture di ricerca che eviti condizioni monopolistiche nei settori di ricerca;

motivazione

Devono essere chiaramente evitate condizioni monopolistiche in interi settori di ricerca e deve essere garantita la partecipazione dell'Università e della molteplicità degli istituti di ricerca, promuovendo, nella ricerca finalizzata alle attività di PC, un processo ampio e democratico di confronto.

In alcuni settori si ricerca, massicci investimenti pubblici sono stati indirizzati alla costruzione di eccellenze e laboratori la cui destinazione è incerta e non sembra comunque strettamente indirizzata alla ricerca finalizzata, e comunque avrebbe necessitato di un'approfondita valutazione di opportunità nel momento in cui le esigenze di prevenzione sono tante a fronte di un'endemica carenza di risorse.

24) UE: contributo del SNPC.

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “ *h) disciplina dei rapporti tra il SNPC e l’Unione Europea;*”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) disciplina dei rapporti tra il SNPC e l’Unione Europea;

motivazione

Con il Trattato di Lisbona, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, l’UE ha incluso la PC tra i settori per i quali l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri (art. 2E). Inoltre “ L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo”. Il meccanismo europeo di PC è stato istituito con la decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001, e rilanciato con la decisione dell’8 novembre 2007. Il Rapporto tra l’Europa e la PC italiana passa essenzialmente attraverso il DPC. Questa scelta, sebbene nasca da esigenze condivisibili di coordinamento, è divenuta una sorta di rapporto esclusivo, che mortifica il contributo delle altre componenti del SNPC. Poco trasparenti e poco conosciute sono le possibilità di finanziamenti attraverso i progetti europei, a scapito soprattutto degli Enti locali. Il decreto delegato deve fare un forte e chiaro riferimento a quanto previsto nel Trattato di Lisbona in materia di PC con particolare riferimento al coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni anche per quanto riguarda il Meccanismo Europeo. Un esempio concreto potrebbe essere l’istituzione di un asse diretto UE – Sindaci (alla stregua del “Patto dei Sindaci”) per coinvolgere attivamente i comuni nella strategia di riduzione dei rischi, nell’impiego dei fondi europei previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 - “ *promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi*” - previa definizione di standard di qualità e linee guida concertate (stato-regioni-anci) sia per la stesura e realizzazione dei progetti sia per collaudi finali di verifica.

Partecipazione, Integrazione, Condizione,

Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

25) Relazione annuale.

Emendamento

Al comma 1 lettera a) dopo le parole “*aree colpite*” aggiungere le parole “*e relativa relazione al Parlamento*”

Testo DDL 2607 comma 1

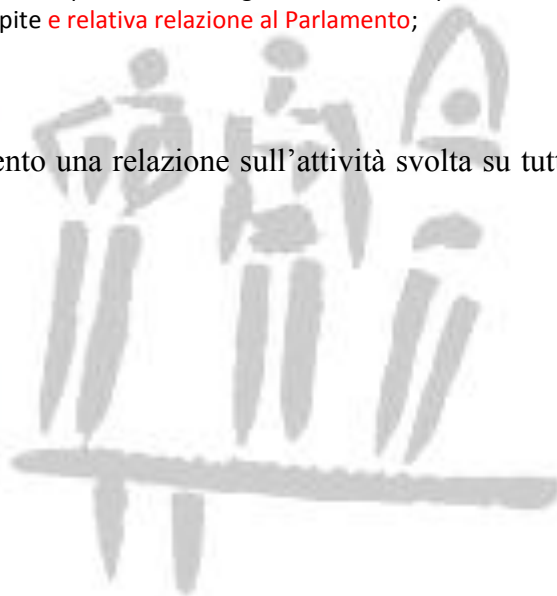
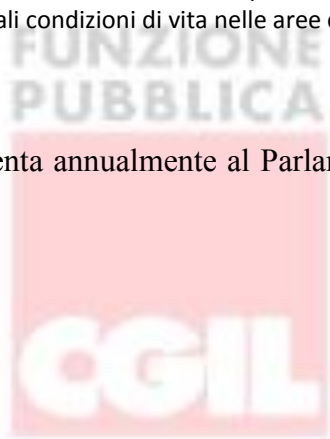
a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

Testo proposto:

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite **e relativa relazione al Parlamento;**

motivazione

Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta su tutte le attività di PC.



Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione

26) Riconoscimento ed erogazione di agevolazioni

Emendamento

Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera:

“g) individuazione di criteri e metodologie, omogenei per l’intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l’erogazione di agevolazioni, contributi od altre provvidenze in forma di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza”;

Testo DDL 2607 comma 2

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

testo proposto

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

h) individuazione di criteri e metodologie, omogenei per l’intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l’erogazione di agevolazioni, contributi od altre provvidenze in forma di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza”

motivazione

Il dettato costituzionale ed in particolare l'articolo 3 della Costituzione, impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si impone pertanto l'obbligo giuridico, prima ancora che morale, di assicurare ai cittadini colpiti da calamità uguali diritti al verificarsi di uguali condizioni di danno e disagio, indipendentemente dal momento storico, dall'area di residenza, dalle condizioni di sviluppo locale, ed avuto solo riguardo alla effettività del danno patito e del suo nesso di causalità con l'evento calamitoso. Troppo spesso, anche nel recente passato, si è assistito all'artificioso crearsi di situazioni totalmente sperequanti sul territorio nazionale e tali da non garantire a tutti uguali possibilità di ripresa e di recupero dei beni, in primis la abitazione. Del pari, troppo spesso si è dovuto constatare che in luogo del diritto, giuridicamente garantito, al riconoscimento di un'equa solidarietà sociale, si è fatto ricorso all'istituto, arcaico e feudale, della concessione, quasi che lo Stato elargisca favori che, in quanto tali, non abbisognano di regolamentazione valida erga omnes. Si è così assistito ad una pletora di provvedimenti elargitori, profondamente diversi nel contenuto, nella modalità giuridica attuata, nella durata dell'efficacia, dell'area geografica di riferimento, tanto che oggi appare impossibile una riduzione ad unum dei provvedimenti economici adottati nelle svariate occorrenze calamitose che hanno afflitto il Paese.

L'emendamento in parola intende porre rimedio a questa situazione disponendo che, in sede emanazione del decreto legislativo siano individuati criteri e metodi per il riconoscimento di tale diritto indipendentemente da qualunque altra condizione; affinché il diritto sia concreto ed efficacemente esercitato, è naturalmente necessario che sia assicurata anche una idonea capienza finanziaria, ovvero siano individuati gli strumenti per la mobilitazione di risorse in uno con quelle connesse all'attuazione delle operazioni di primo soccorso alla popolazione.

27) Premio e Festa Nazionale “XI Legislatura”

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera: “h) Istituzione di un premio delle migliori pratiche in tema di protezione civile e istituzione di una giornata nazionale dedicata alla protezione civile denominata “giornata della XI Legislatura””.

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo proposto

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) Istituzione di un premio delle migliori pratiche in tema di protezione civile e istituzione di una giornata nazionale dedicata alla protezione civile denominata “giornata della XI Legislatura”.

motivazione

Affinché il principio di sussidiarietà non rimanga un concetto astratto vanno attivati processi virtuosi tra Amministrazioni, Enti o Strutture Operative ai quali sia possibile applicare modalità di miglioramento continuo. La giornata dedicata è denominata “XI Legislatura” per esaltare il ruolo del Parlamento e della politica nell’aver dotato il Paese del Servizio Nazionale di protezione Civile.



Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione